



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori, MALAN, ALBERTI CASELLATI, AMORUSO, BARANI, BIANCONI, BONFRISCO, CERONI, COMPAGNA, GASPARRI, MESSINA, RIZZOTTI, SCIASCIA, SCOMA, TARQUINIO e VILLARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013**

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 luglio 1982, n. 441, introdusse norme per la trasparenza di redditi e patrimoni, tra gli altri, dei membri di Governo, dei parlamentari e di determinati pubblici dirigenti. I parlamentari adempiono regolarmente a questo obbligo: alcuni anni fa, infatti, Senato e Camera hanno iniziato, su base volontaria, la pubblicazione sul sito *internet* delle dichiarazioni di redditi e patrimoni.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha disposto, all'articolo 52, comma 1, lettera *a*), l'estensione dell'obbligo anche ai componenti delle giunte regionali e provinciali e ai consiglieri dei comuni con più di quindicimila abitanti, nonché ai parenti fino al secondo grado dei titolari delle varie cariche politiche e amministrative interessate.

Fino ad oggi, tali norme avevano sempre determinato la trasparenza dei redditi dei

leader dei partiti politici rappresentati in Parlamento. Oggi non è più così, da quando un movimento che fa della trasparenza dei redditi degli esponenti politici uno dei punti principali della propria propaganda è entrato con numerosi rappresentanti eletti in entrambi i rami del Parlamento.

In questo disegno di legge si propongono pertanto due modifiche alla normativa vigente.

Con le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 si estende l'obbligo della pubblicità di redditi e patrimoni anche a capi e tesorieri di tutte i soggetti politici rappresentati in Parlamento.

Con la lettera *c*) si estende l'obbligo di dichiarazione a tutti coloro che percepiscono compensi a carico della finanza pubblica per un ammontare complessivo pari o superiore al quello dell'indennità parlamentare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) ai capi e ai tesoriери di soggetti politici rappresentati in Parlamento, come desunti dai rispettivi statuti o, in mancanza, come individuabili nell'attività politica, comunicativa e di amministrazione interna dei soggetti stessi»;

b) all'articolo 10, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nel numero 2-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il ramo del Parlamento nel quale il rispettivo soggetto politico è rappresentato; se il soggetto politico è rappresentato in entrambi i rami del Parlamento, è competente il Senato della Repubblica»;

c) all'articolo 12, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) a coloro che percepiscono complessivamente compensi a carico della finanza pubblica di entità pari o superiore all'ammontare dell'indennità parlamentare erogata nell'anno precedente».

